

Parte prima - N. 36

Anno 46

8 ottobre 2015

N. 257

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
29 SETTEMBRE 2015, N. 30

**Convalida della elezione della consigliera Katia Tarasconi, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".  
(Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 23 settembre 2015, n. 75)** 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
30 SETTEMBRE 2015, N. 31

**Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Nomina del Presidente e di due vicepresidenti  
a norma dell'articolo 4 della L.R. 27 maggio 2015, n. 5** 3

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
30 SETTEMBRE 2015, N. 32

**Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di  
Regolamento della Giunta regionale in materia di accesso all'impiego regionale** 4

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 29 SETTEMBRE 2015, N. 30

**Convalida della elezione della consigliera Katia Tarasconi, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 23 settembre 2015, n. 75)**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che:

- nella seduta antimeridiana del 27 luglio 2015 con deliberazione n. 25 è stata proclamata eletta consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, la signora Katia Tarasconi, ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

- essendo trascorsi i quindici giorni prescritti dal 2° comma dell'articolo 17 della citata legge n. 108/1968 (articolo a cui espressamente fa rimando l'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 "Norme per la elezione dell'Assemblea legislativa e del presidente della Giunta regionale"), l'Assemblea deve provvedere alla convalida di tale elezione.

A norma dell'art. 4 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni della predetta Consigliera proclamata eletta così formulando la propria proposta di convalida, di seguito riportata (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 settembre 2015, n. 75):

“... omissis ...

Visti:

- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);

- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);

- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);

Richiamati inoltre:

- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 "Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia" prevede all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale,

Assessore e Consigliere regionale;

- la legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", e ss.mm.ii, fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" indica all'art. 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;

- gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- l'art. 16 della l.r. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che "L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)".

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", che all'art. 17 demanda all'Assemblea legislativa la convalida dell'elezione dei propri componenti. In sede di convalida l'Assemblea esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Richiamate:

- la determinazione del Direttore generale n. 227/2010 "Direttiva dell'Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione

e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- la determinazione del Direttore generale n. 1 del 7/1/2015 recante "Disposizioni in merito ai controlli da effettuarsi sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai consiglieri della X legislatura relative all'assenza di causa di ineleggibilità/incompatibilità" con cui, valutata la particolarità del procedimento, ha disposto di procedere tramite controllo a tappeto alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai consiglieri regionali della X legislatura in ordine all'assenza di causa di ineleggibilità/incompatibilità.

Preso atto che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale, sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR, non sussistono cause di ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalla Costituzione e dalle leggi precedentemente indicate a carico della Consigliera regionale Katia Tarasconi.

Dato atto che è trascorso il termine di 15 gg. stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 17 febbraio

1968, n. 108 "Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale";

Ritenuto di dar corso alla procedura per la convalida dell'elezione della Consigliera regionale Katia Tarasconi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno;

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato;

A voti unanimi

#### DELIBERA

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione della Consigliera regionale Katia Tarasconi, proclamata eletta per surrogazione con deliberazione assembleare n. 25 del 27 luglio 2015. ...omissis..."

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,  
delibera

- la convalida della elezione della consigliera Katia Tarasconi, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 SETTEMBRE 2015, N. 31

#### **Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Nomina del Presidente e di due vicepresidenti a norma dell'articolo 4 della L.R. 27 maggio 2015, n. 5**

##### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 "Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)" e, in particolare, l'art. 4 "Costituzione e composizione" che, al comma 1, lett. a) e b), così recita:

"1. La Consulta viene costituita a inizio di ogni legislatura, sentita la Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. È composta da:

a) un presidente nominato dall'Assemblea legislativa e scelto tra i componenti della stessa, eletto con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle commissioni assembleari ai sensi dell'articolo 38, comma 10, dello Statuto regionale;

b) due vicepresidenti nominati dall'Assemblea legislativa di cui uno scelto tra i componenti della stessa e l'altro scelto tra i Consulori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera e), eletti con voto limitato ad uno;"

Ritenuto di dover provvedere alle nomine in oggetto, l'Assemblea procede con separate votazioni. La prima nomina, con voto per appello nominale, secondo le previsioni dell'articolo 38, comma 10 dello Statuto che fa rimando all'articolo 33, commi 3 e 4 dello Statuto e l'articolo 3 del Regolamento interno, la seconda a scrutinio segreto, mediante schede con voto limitato ad uno, il tutto come previsto dall'articolo 4 della citata l.r. n. 5 del 2015;

Rilevato che:

- non è stato chiesto il voto segreto;

- nella seduta di ieri, dopo due votazioni per appello nominale, esperite per eleggere il Presidente, i relativi scrutini non hanno dato la maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea;

- oggi, al primo scrutinio, la votazione per appello nominale ha dato il seguente risultato, a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione:

- presenti n. 34

- votanti n. 33

- assenti n. 16

- non partecipanti al voto n. 1

- voti a favore del consigliere Gian Luigi Molinari n. 31

- voti nulli n. 1

- astenuti n. 1

Rilevato, inoltre, che la successiva votazione per nominare i vicepresidenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, con scrutinio segreto, mediante schede, con voto limitato a un nome, dà il seguente risultato:

- presenti n. 34
  - assenti n. 16
  - votanti n. 33
  - non partecipanti al voto n. 1
  - voti a favore del consigliere Alessandro Cardinali n. 21
  - voti a favore della signora Anna Lisa Poggiali n. 9
  - schede bianche n. 3
  - schede nulle n. --
- delibera
- a) di nominare:
- quale presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli

nel mondo, il consigliere Gian Luigi Molinari,

- quale vicepresidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, nominato tra i componenti dell'Assemblea legislativa, il consigliere Alessandro Cardinali e quale vicepresidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, nominato tra i Consultori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera e) dell'articolo 4, comma 1, della citata L.R. 5 del 2015, la signora Anna Lisa Poggiali;

b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 SETTEMBRE 2015, N. 32

**Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo schema di Regolamento della Giunta regionale in materia di accesso all'impiego regionale**

L'Assemblea legislativa

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) ed, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) recita "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità

degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";

- lo schema di regolamento della Giunta regionale recante in oggetto: "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale" (prot. AL/2015/33467 del 5 agosto 2015);

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" con nota prot. AL/2015/37181 dell'8 settembre 2015;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,  
delibera

- di esprimere il parere di conformità allo Statuto e alla legge dello schema di "Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale", ai sensi della lettera n), comma 4, dell'art. 28 dello Statuto regionale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.